

L'anno duemilaventisei addì ventotto del mese di aprile, si è riunito alle ore 14.00 il Consiglio delle Autonomie Locali

Presiede il Presidente Luisa Piacentini


Deliberazione n. 7

Deliberazione del Consiglio Autonomie locali n.7 del 28 aprile 2026 concernente:

“PARERE OBBLIGATORIO EX ART.3 COMMA 1 DELLA L.R. 17/2023 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 4353/2026 PROVINCIA DI RIETI – ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 17/2023 – “FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.”


IL DIRETTORE

Dott. Giorgio Venanzi



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Luisa Piacentini



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma

Tel. 06 65932563. Mail: cal@regione.lazio.it Pec: cal@cert.consreglazio.it
www.consiglio-regione-lazio.it

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL LAZIO
N. 7 DEL 28 APRILE 2026**

**PARERE OBBLIGATORIO EX ART. 3, COMMA 1 DELLA L.R. 17/2023 SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 4353/2026
CONCERNENTE “PROVINCIA DI RIETI –ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 17/2023-
FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE;”**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, e in particolare:

- l’articolo 4, in base al quale *“la Regione favorisce il concorso dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali, in quanto istituzioni autonome rappresentative delle rispettive comunità, alla determinazione delle proprie scelte politiche e degli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale”*;
- l’articolo 66, in base al quale *“la Regione favorisce il concorso dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali, in quanto istituzioni autonome rappresentative delle rispettive comunità, alla determinazione delle proprie scelte politiche e degli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale”*;
- l’articolo 67, secondo cui il Consiglio *“esprime pareri obbligatori sulle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto, di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di 67 competenze tra Regione ed enti locali nonché sulle proposte di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge finanziaria regionale, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale e sugli strumenti di programmazione generale socioeconomica e di pianificazione generale territoriale della Regione...”*;

VISTO il documento di economia e finanza regionale e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione generale territoriale della Regione;

VISTA la legge regionale 26 gennaio 2007 n. 1, nella quale all’articolo 11, comma 2, lett. a) stabilisce che il CAL: *“esprime parere obbligatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle proposte di legge regionale licenziate dalla commissione consiliare competente relative alla revisione dello Statuto, al bilancio di previsione finanziario, alla stabilità regionale; esprime, altresì, parere sulle modifiche alla presente legge e su tutte le altre questioni ad esso demandate dallo Statuto e dalla legge regionale”* ;

VISTO il *“Regolamento interno”* del CAL approvato nella seduta del 15 luglio 2009;

VISTA La legge 7 aprile 2014, n. 56 (in particolare l’art. 1, comma 44), c.d.: *“Legge Delrio”* la quale, nell’intento di ridefinire le competenze delle Province:

- a) ha mantenuto in capo alle stesse Province solo le funzioni cosiddette *“fondamentali”*, ivi

espressamente individuate (pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione ambiente, pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, programmazione provinciale della rete scolastica, raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali, gestione dell'edilizia scolastica, controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale), da esercitare, comunque, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale e regionale di settore;

- b) ha demandato allo Stato e alle Regioni la conseguente riallocazione di tutte le altre "funzioni non fondamentali", in relazione alle rispettive competenze;

VISTA l'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016), emanata in attuazione della citata l. n. 56/2014 la quale ha disciplinato la riallocazione delle "funzioni non fondamentali" ivi elencate, in particolare stabilendo che:

1. le funzioni "non fondamentali" in materia di servizi sociali e istruzione scolastica, formazione professionale, servizi e politiche attive per il lavoro, agricoltura, ivi inclusa caccia e pesca, sanità veterinaria, turismo, beni, servizi e attività culturali e viabilità, già esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della legge regionale medesima, sono state riallocate in capo alla Regione (da esercitare anche mediante delega, avvalimento e convenzione);

2. alcune tra le funzioni di cui al punto 1) sono state formalmente "ridelegate" alle province, previa sottoscrizione di convenzioni e trasferimento di risorse, personale, beni mobili e immobili; in particolare:

a) la gestione delle strutture formative già gestite dalle province (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e successive modifiche), nonché la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 33 della l.r. n. 23/1992;

b) la gestione delle istituzioni formative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 - cioè delle strutture formative facenti capo alle province e enti strumentali delle province - nonché l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, della l.r. n. 5/2015;

c) la gestione delle strutture e servizi culturali e scientifici già istituiti dalle province medesime;

VISTA la legge regionale 3 novembre 2023, n. 17 ("Adozione delle misure conseguenziali al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 per l'adeguamento alle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022"), la quale con l'articolo 3, al fine di far fronte alle suddette criticità protrattesi negli anni e derivanti dal processo di riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Roma Capitale e nell'esercizio di un intento prudenziale auspicato anche dalla medesima Corte dei conti, ha tra l'altro istituito uno specifico Fondo, a copertura degli oneri potenziali derivanti dall'attività di riconciliazione, il cui utilizzo presuppone l'adozione di una o più deliberazioni della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali e previo confronto con le Unioni delle Province del Lazio (UPI), finalizzate:

a. alla ricognizione delle funzioni e dei compiti amministrativi ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 17/2015, di competenza, rispettivamente, della Regione e degli enti di area vasta, nonché delle risorse finanziarie necessarie per il relativo esercizio;

b. all'individuazione delle funzioni e dei compiti amministrativi che, pur essendo oggetto di trasferimento alla Regione, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 17/2015, sono state esercitate in continuità dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, della l.r. n. 17/2015, nonché delle risorse finanziarie necessarie per il relativo esercizio in riferimento alle annualità pregresse alla data di adozione della relativa deliberazione, al netto delle risorse già impegnate ed erogate;

c. all'individuazione della data di subentro, da parte della Regione, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui alla lettera b), individuando le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il relativo esercizio fino alla data del previsto subentro.

VISTO che la Provincia di Rieti con note acquisite al protocollo regionale n. 1367148, n.1367631 del 6 novembre 2024, aggiornate con nota acquisita al protocollo regionale con n.1106147 del 10 novembre 2025, ha specificato le partite creditorie concernenti le seguenti attività e funzioni:

- a) trattamento economico del personale “soprannumerario”, annualità 2015 e 2016 e relativi oneri di funzionamento;
- b) spese di personale per l’esercizio di funzioni in materia di politiche sociali, turismo, agricoltura, caccia e pesca, infrastrutture e formazione, annualità dal 2016 al 2024;

DATO ATTO che gli esiti dell’esame della documentazione trasmessa dalla Provincia di Rieti e degli ulteriori approfondimenti tecnici sono stati formalizzati dalla Regione con nota n. 449025 del 16 aprile 2025, trasmessa alla Provincia di Rieti e all’ UPI Lazio ;

ACCERTATO che all’esito dell’istruttoria tecnica e documentale, per il trattamento economico del personale “soprannumerario” maturato nella annualità 2015 e 2016, la richiesta della Provincia di Rieti è stata ritenuta sostanzialmente condivisibile, rinviando a verifica con i rispettivi uffici del personale e del trattamento economico l’esatta quantificazione degli emolumenti sostenuti e dovuti;

ACCERTATO che analogamente a quanto rappresentato dal punto precedente, sono risultati condivisibili le spese richieste per il personale impiegato nell’esercizio di funzioni non fondamentali in materia di politiche sociali, turismo, agricoltura, caccia e pesca infrastrutture e formazione, riferite alla annualità 2015 e 2016;

ACCERTATO che invece non sono state considerate riconoscibili le spese per gli “oneri di funzionamento”, poiché in nessun modo attinenti all’esercizio di funzioni e compiti amministrativi, bensì ad attività e servizi accessori rispetto al loro reclamato esercizio, privi di un fondamento giuridico e normativo e come tali non autonomamente riconoscibili in assenza di apposito titolo;

PRESO ATTO altresì che, per quanto concerne il personale “soprannumerario”, nonché il personale impiegato nell’esercizio di funzioni non fondamentali in materia di politiche sociali, turismo, agricoltura, caccia e pesca infrastrutture e formazione, entrambi avente per oggetto il trattamento economico degli stessi, per l’annualità 2015 e per il primo bimestre 2016, e trasferito in Regione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2016, n. 56:

PRESO ATTO che, a seguito delle verifiche congiunte tra gli uffici regionali e quelli della Provincia di Rieti, le somme complessivamente riconoscibili alla Provincia per il personale “soprannumerario” ammontano a euro 3.893.914,63, di cui euro 3.304.769,11 per l’anno 2015 ed euro 589.145,52 per il primo bimestre 2016;

PRESO ATTO che la Regione Lazio ha già provveduto negli anni a impegnare e liquidare complessivamente euro 2.180.516,67, così suddivisi: euro 1.490.711,92 per l’annualità 2015; euro 685.596,83 per il primo bimestre 2016; euro 4.207,92 per buoni pasto delle mensilità di gennaio e febbraio 2016, di cui euro 708,86 erogati a seguito di compensazione;

CONSIDERATO che residua un importo da corrispondere pari a euro 1.713.397,96 per il completo reintegro delle spese sostenute dalla Provincia di Rieti;

CONSIDERATO che dall’istruttoria non sono emerse ulteriori criticità tali da richiedere interventi ai sensi della normativa vigente;

PRESO ATTO che successivamente alla conclusione dell’istruttoria, è intervenuta la legge regionale

31 dicembre 2025, n. 20, che ha previsto l'istituzione di un Tavolo interistituzionale di analisi e di confronto tra la Regione medesima, l'Unione delle province del Lazio (UPI), la Città metropolitana di Roma Capitale e le Province, finalizzato alla ricognizione delle funzioni esercitate dai suddetti Enti di area vasta, anche ai sensi della l.r. n. 14/1999 e successive leggi di settore, al fine di un eventuale riordino complessivo dell'allocazione delle funzioni medesime e conseguenti modifiche della normativa regionale vigente (ivi compresa la l.r.17/2015) e/o reintegrazione, qualora necessaria, dei trasferimenti di risorse a tal fine operati dalla Regione;

RITENUTO quindi, nelle more dell'attivazione del suddetto Tavolo e alla luce degli esiti istruttori esposti, di procedere comunque al reintegro delle somme dovute alla Provincia di Rieti;

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2026 n. 4353/2026 concernente: "Provincia di Rieti - Attuazione dell'articolo 3 della l.r. n. 17/2023 - Finalizzazione delle risorse finanziarie;

VISTA la nota a firma del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali in data 14 aprile 2026, protocollo n. 0010851 con la quale si convoca l'Assemblea del CAL per il giorno 28 aprile 2026 affinché deliberi il parere obbligatorio sulla precitata proposta di deliberazione, debitamente posta all'Ordine del Giorno dell'adunanza;


RITENUTO di poter validamente esprimere il parere reso obbligatorio dall'articolo 3 della citata legge regionale 3 novembre 2023, n. 17, da acquisire nella seduta del 28 aprile 2026;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all'unanimità dei componenti presenti alla proposta di deliberazione della Giunta Regionale del 15 luglio 2025, n. 25427 concernente: "PROVINCIA DI RIETI - ART. 3, COMMA 1 DELLA L.R. 17/2023 - FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE".

Il Direttore
Dott. Giorgio Venanzi


Il Presidente
Dott.ssa Luisa Piacentini
